

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 10/A/120905
San Fior, 05/09/2012

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Riduzione della deducibilità dei costi auto.**

Marchionne si dice molto preoccupato perché non ha mai visto così poche vendite di automobili in Italia. E il Governo dei "professori" che fa? Riduce, dal 2013, ma con effetti già sugli adempimenti connessi con le dichiarazioni dei redditi del 2012, la deducibilità delle auto per aziende e professionisti!

Infatti l'art. 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge "Fornero"), stabilisce di apportare le seguenti modificazioni all'articolo 164, comma 1¹, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

¹ D.P.R. 22-12-1986 n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 164. Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

b) nella misura del 27,5 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell' articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 27,5 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **27,5 per cento**»;
- b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **70 per cento**».

Il successivo comma 73 si dispone che:

- 1. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72.

Quindi, la legge "Fornero", non solo riduce la detraibilità dei costi delle auto nel 2013 (dal 40% al 27,5%), comprese quelle concesse in uso ai dipendenti (dal 90% al 70%), ma costringe anche a ricalcolare le imposte del 2012, anticipando la minor detrazione, per poter determinare correttamente gli acconti dovuti!².

La percentuale di deducibilità dell'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di **agenzia o di rappresentanza di commercio** non è stata modificata.

La riduzione della deducibilità delle auto possedute da aziende e professionisti fa sì che possano risultare più convenienti il rimborso spese chilometrico e/o l'assegnazione del veicolo in uso ai dipendenti. In proposito si fa espresso rinvio alle specifiche dispense predisposte dallo Studio Andreetta & Associati.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni.

Cordialità.

GiAn

ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;

b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

....

² Per chi non lo sapesse, si ricorda che gli acconti per il 2013 si calcolano normalmente sulla base delle imposte del 2012; ai fini dell'acconto per il 2013, le imposte del 2012 dovranno essere nuovamente ricalcolate, come se le limitazioni alla deducibilità delle spese degli autoveicoli si applicassero già nel 2012.